



Comune di Este

Provincia di Padova

AREA 3 - TECNICA

ORDINANZA n. 140 / 2017

OGGETTO: INTERVENTI AI FINI DI LIMITARE LE EMISSIONI DI SOSTANZE ODORIGENE - MODALITÀ PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI, DEIEZIONI ZOOTECHNICHE E ALTRI AMMENDANTI PER LA CONCIMAZIONE IN ZONA AGRICOLA - REALIZZAZIONE DI BARRIERE ARBOREE PRESSO GLI IMPIANTI DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICI EFFETTUATI IN AMBIENTI CONFINATI.

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 112 del 25.09.1998 – prot. n. 14127 – emessa a seguito della nota del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Ufficio Igiene Ambientale dell'U.L.S.S. n.17, pervenuta in data 05.09.1998 – prot. 14127, in merito ad alcuni accorgimenti per una corretta utilizzazione agronomica dei liquami e del materiale fecale zootecnico.

CONSIDERATO che le emissioni di sostanze odorigene, possono condizionare pesantemente la libera fruizione del territorio e limitarne le condizioni di vivibilità, è necessario pertanto limitare il loro impatto sul territorio circostante, spesso derivante dall'utilizzo di fertilizzanti solidi e semisolidi sul territorio agricolo.

VISTO che nello specifico settore non sono state emanate disposizioni in materia di odori derivanti dall'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, delle deiezioni, ammendanti e quant'altro, è necessario sopperire a tale situazione con l'adozione di alcuni precetti in merito.

RILEVATO tuttavia, che la pratica agronomica va temperata con le esigenze di rispetto dell'ambiente e dei cittadini, coniugando le esigenze di conduzione dei fondi agricoli, con quelle di limitare e, se possibile, eliminare gli effetti collaterali derivanti, quali ad esempio, proliferazione anormale di mosche, odori molesti, formazione di paludamenti provocati da eccessivi spargimenti di tali fertilizzanti o in orari e condizioni atmosferiche non consone.

VISTO che con il DM 7 aprile 2006 è stata disciplinata la materia di utilizzo degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati e, in particolare, per l'approvazione dei Programmi d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola e, con il suddetto decreto, è stata introdotta la nozione di "digestato" - sottoprodotto derivante dai processi di digestione anaerobica di matrici di origine agricola ed agroalimentare - nel novero dei materiali impiegabili ad uso agronomico secondo i criteri generali definiti per gli effluenti di allevamento.

CONSIDERATO che il D.M. 25 febbraio 2016 ha individuato le caratteristiche che contraddistinguono il digestato utilizzabile ai fini agronomici ed i requisiti che consentono di considerarlo un "sottoprodotto" ai sensi dell'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e, con l'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, la Regione Veneto ha potuto completare i contenuti del testo della Proposta di "Terzo Programma d'Azione" ("Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, comprensiva del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto"), approvato con D.G.V. 1835 del 25.11.2016.

VISTO la proposta di Ordinanza del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione U.S.D. Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche e Sanità Pubblica - Ufficio Igiene Ambientale dell'U.L.S.S. n.6 Euganea, inviata con nota del 28.08.2017 - pervenuta al prot. Com.le 21252 in data 29.08.2017 e ultimo parere del Direttore del Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica pervenuto in data 23.10.2017, la quale stabilisce la riqualificazione delle modalità di spandimento di liquami, deiezioni zootecniche e altri ammendanti per la concimazione in zone agricole.

CONSIDERATO che, in merito ai frequenti problemi di odori rilevati sul territorio, con stessa nota l'U.L.S.S. n.6 Euganea suggerisce la realizzazione di barriere arboree, nelle zone sprovviste, a fronda fitta, costituita da essenze sempreverdi, secondo le indicazioni tecniche indicate dall'art. 7 – punto 7.3 – del Provvedimento Provinciale n. 6457/EM “Allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati” del 26.07.2012, adottato in attuazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che riporta quanto segue: “ *i gestori di impianti esistenti che si avvalgono della autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, devono realizzare entro il 01.09.2013 una fascia boscata costituita da un doppio filare di specie arboree (di cui una che dovrà raggiungere una altezza minima di tre metri) su tutti i lati dell'allevamento, posta ad una distanza non superiore a 10 metri dallo stesso; tale barriera dovrà essere formata da sempreverdi, piante a foglia caduca di medio e alto fusto e cespugli. Nel caso sia impossibile realizzare la fascia boscata come sopraindicato, per il rispetto delle norme previste dal Codice Civile o dai Regolamenti Comunali, nella comunicazione di adesione dovrà essere indicata una valida alternativa (rete ombreggiante, muro, etc.). La fascia boscata dovrà essere mantenuta in buono stato di conservazione.* ”

RAVVISATA la necessità, per motivi di igiene pubblica e a tutela delle acque, adottare delle misure restrittive e regolamentare, su tutto il territorio comunale, lo spandimento dei liquami, delle deiezioni zootecniche e fertilizzanti di origine organica (Compost o Digestato) utilizzati per la concimazione dei terreni ad uso agricolo.

SI RITIENE opportuno sostituire con il presente atto, alla luce degli aggiornamenti prodotti dal Servizio di Prevenzione U.S.D. Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche e del Direttore del Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. n.6 Euganea pervenuto in data 23.10.2017, la precedente Ordinanza Sindacale n.112 del 25.09.1998 prot. com.le n. 14127.

CONSIDERATE inoltre le disposizioni n.37 del 28.09.2017 del TAVOLO TECNICO ZONALE “IT0510 AGGLOMERATO PADOVA” in merito al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (D.C.R. n. 57 dell'11.11.2004 e successivo aggiornamento con D.C.R. n.90 del 19.04.2016) sugli interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico in merito ai superamenti del valore limite per la protezione della salute umana e per il quale il Comune di Este ha adottato, in data 24 ottobre 2017, l'Ordinanza n. 139 in merito ai probabili livelli di superamento misurati nelle stazioni di riferimento Provinciale e i relativi divieti.

VISTO che le disposizioni del T.T.Z. Provinciale di cui sopra evidenziano “tre livelli di allerta” di inquinamento, precisamente **semaforo verde, semaforo arancione e semaforo rosso**, con indicazioni specifiche da adottare per quanto concerne la viabilità e di mitigazione ambientale, quali : il divieto utilizzo generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, divieto delle combustioni all'aperto, indicazioni dei gradi per le temperature medie delle abitazioni e il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, anche quello di rilasciare le relative deroghe.

VISTA la Deliberazione del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 per la tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il D.M. 19/1999 (Codice di buona pratica agricola);

VISTA la L.R. n. 33/1985 e successive integrazioni e modifiche e la L.R. 3/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, in particolare la parte quinta intitolata “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” e l'art. 268;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

ORDINA

- 1) la revoca della precedente Ordinanza Sindacale n. 112 del 25.09.1998 – prot. n. 14127;
- 2) CON DECORRENZA IMMEDIATA, tutte le Ditte/Aziende Agricole che effettuano nel territorio comunale operazioni di spargimento di liquami e deiezioni derivanti da allevamenti zootecnici, pollina, effluenti di allevamento e tutti i prodotti assimilabili, compresi fertilizzanti di origine organica (COMPOST o DIGESTATO) utilizzati per la concimazione dei terreni ad uso agricolo dovranno osservare le seguenti modalità e orari:
 - a) per quanto riguarda i tempi di spandimento dei fertilizzanti stagionali, si richiama quanto prescritto dall'art. 6 dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 1835 del 25.11.2016;
 - b) nei mesi di GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO lo spargimento è vietato dalle ore 11.00 alle ore 16.00, nonché è vietato in tutte le giornate di sabato e domenica;

- c) contemporaneamente allo spargimento effettuato si dovrà procedere all'immediato interrimento mediante aratura profonda, facendo sì che i prodotti utilizzati siano interrati ad una profondità non inferiore ai cm. 20 dalla superficie. Solo per i liquami zootecnici e per il digestato, nei mesi di GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO l'interramento dovrà avvenire nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 4 ore successive dallo spargimento; in tutti gli altri mesi dell'anno l'interramento dovrà essere effettuato sempre nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dallo spargimento;
- d) per coloro che utilizzano apposita attrezzatura con interrimento diretto, non vengono posti limiti di orari di spandimento, salvo quelli di cui al punto b);
- e) nella fertilizzazione agricola è vietato lo spandimento e l'uso di tutti quei materiali che non hanno raggiunto un ottimale stato di maturazione;
- f) è consentito l'accumulo temporaneo di materiali PALABILI già maturi (dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni) per un periodo non superiore a 30 giorni: tali accumuli dovranno essere effettuati su terreni prossimi a quelli destinati a riceverli e situati ad una distanza di almeno mt. 10 da scoli o canali e mt. 100 da abitazioni civili ed alle seguenti condizioni:
 - I. non superiori a metri cubi 60;
 - II. il terreno interessato dovrà essere opportunamente impermeabilizzato con nylon o altro materiale impermeabile;
 - III. le deiezioni di animali dovranno essere opportunamente coperte in modo da limitare i cattivi odori, il dilavamento in caso di pioggia e la proliferazione di mosche ;
 - IV. il trasporto dei materiali fertilizzanti su strada dovrà essere eseguito con appositi mezzi o rimorchi coperti. Nel caso di imbrattamento della sede stradale, si dovrà procedere nell'immediatezza ad un'adeguata pulizia;
 - V. per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamenti dello Stato, della Regione e della Provincia vigenti in materia;
- g) i proprietari dei fondi che intendono procedere alle operazioni di spargimento, dei prodotti sopra specificati, tramite ditte diverse, che dovranno transitare in strade vincolate da divieto, dovranno munirsi di apposita autorizzazione, presso questo Ente, secondo la modulistica predisposta;
- h) tutte le operazioni di spargimento liquami e deiezioni derivanti da allevamenti zootecnici, pollina, effluenti di allevamento e tutti gli assimilabili, compresi fertilizzanti di origine organica (COMPOST o DIGESTATO), dovranno essere comunicati preventivamente al Comune, **almeno il giorno prima antecedente all'intervento**, previa comunicazione anche per le vie brevi all'Ufficio URP-Polisportello (polisportello@comune.este.pd.it) o a mezzo posta elettronica certificata (PEC este.p.d@legalmailpa.it).

SI ORDINA ALTRESI'

- 3) alle Ditte che svolgono attività di allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati (struttura coperta) e che si avvalgono dell'Autorizzazione Generale alle emissioni in atmosfera, sia convogliate che diffuse, devono realizzare delle barriere arboree, nelle zone sprovviste, a fronda fitta, costituita da essenze sempreverdi, secondo le indicazioni tecniche indicate dagli artt. 6 e 7 – rispettivamente punti 6.4 e 7.3 – del Provvedimento Provinciale n. 6457/EM “Allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati” del 26.07.2012, adottato in attuazione del D.Lgs. 152/2006.
- 4) Nel caso di attivazione del “Secondo Livello Allerta – SEMAFORO ROSSO”, attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nelle stazioni di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di Pm₁₀, sulla base delle verifiche effettuate da ARPAV, sussiste il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, il divieto di rilasciare le relative deroghe.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale “Euganeo”, le Forze dell'Ordine e agli Enti competenti in materia sanitaria le attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

AVVERTE

In caso di inottemperanza si provvederà ai sensi dell'art. 7-bis Sanzioni amministrative del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “T.U.E.L., precisamente:

- 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPONE

La presente Ordinanza viene inviata ad ogni Ditta/Azienda Agricola che eserciti tali attività sul territorio, nonché trasmessa alle Associazioni di Categoria.

Struttura competente ex art. 4 L. 241/90 - Area III – Tecnica – LL.PP.

Dirigente responsabile: Ing. Roberto Picello

Per informazioni e visione atti: Geom. Luana Cavallini tel. 0429617566 mail l.cavallini@comune.este.pd.it

La presente Ordinanza viene trasmessa:

alla Provincia di Padova – Settore Ambiente ambiente@provincia.padova.it

al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pub- protocollo.aulss6@pecveneto.it

blica dell' Azienda U.L.S.S. 6 EUGANEA

al Comando Stazione Carabinieri stpd542210@carabinieri.it

al Comando Polizia Locale poliziale@comune.este.pd.it

alla Coldiretti caa.veneto@pec.coldiretti.it

alla Confagricoltura confagricolturapadova@legalmail.it

alla C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori cia.padova@pec.it

all'A.V.A. Associazione Veneta Avicoltori associazionevenetaavicoltori@pec.it

alla Futura Agricoltura mariano.zilio@peritiagrari.pro

all'Assessore ai LL.PP s.biancardi@comune.este.pd.it

all'Assessore all'Ambiente s.gobbo@comune.este.pd.it

alla SESA S.p.a. sesaeste@pec.it

all'Uff. Servizi Vari ambientali (F.Monte) f.monte@comune.este.pd.it

All'Uff. Segreteria l.alfonso@comune.este.pd.it

e viene resa nota tramite pubblicazione all'Albo on-line

Este, 25/10/2017

Il Sindaco

GALLANA ROBERTA / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di DICHIARA di aver oggi
notificato copia del presente atto al sig. abitante
in via consegnandola a mani
di

Addi,

IL MESSO NOTIFICATORE